

Prot. n. OU/5176
*Direzione Legislazione
Mercato Privato*

Gentile
Dr. Stefano Laporta
Direttore Generale ISPRA

Gentile
Dr. Mariano Grillo
Direttore Generale RIN- Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio

Gentile
Prof. Marcello Cecchetti
Capo Ufficio legislativo Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio

Roma, 24 marzo 2016

Oggetto: MUD 2016 istruzioni

In relazione alle istruzioni emanate da codesto Istituto a corredo del DPCM 21 dicembre 2015 "Approvazione del modello" unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2016" si ritiene di dover chiedere alcuni chiarimenti sulle indicazioni per il settore delle costruzioni.

In particolare nella Sezione rifiuti da costruzione e demolizione vi sono due punti che creano non poche perplessità rispetto agli anni precedenti in quanto sembrano contrastare con l'interpretazione corrente in materia di dichiarazione MUD da parte delle imprese edili o comunque di chi non produce rifiuti a seguito dell'attività di costruzioni intesa nel suo complesso.

Nel merito dei contenuti delle istruzioni le perplessità sono relative ai seguenti aspetti:

- a) rientrano nell'esclusione dal MUD solo le imprese che svolgono attività di costruzione e demolizione come attività principale;
- b) l'esclusione vale per tutti i rifiuti classificati con codici appartenenti alla famiglia dei CER 17.

Queste indicazioni, sia se lette in forma disgiunta che in forma congiunta modificano fortemente il quadro interpretativo in materia non tanto di presentazione del MUD ma di tenuta del registro di carico e scarico (art. 190 Dlgs 152/06).

In particolare per quanto attiene alla "attività di costruzione e demolizione come attività principale" si evidenzia che dal combinato degli articoli 184 e 190 del DLGS 152/06 non emerge un'analogia definizione ai fini dell'esenzione dalla tenuta del registro di carico e scarico e non può essere altrimenti. Infatti l'art. 184, comma 3 lett. b), richiamato dall'art.

190, indica "I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dall'attività di scavo" come esentati dalle annotazioni sul registro. Quindi l'esenzione si applica ai rifiuti prodotti a seguito dell'esercizio di un'attività che è cosa diversa dall'affermare, come avviene nelle istruzioni ISPRA, che una determinata attività può essere svolta solo da un altrettanto determinato soggetto. Peraltro è opportuno ricordare che in Italia l'esercizio dell'attività imprenditoriale edile non è soggetta a particolari abilitazioni.

Esercitare l'attività di costruzione fa sì che possano essere prodotte altre tipologie di rifiuti da considerarsi come strettamente funzionali alla prima quali gli imballaggi per il cui smaltimento vengono utilizzati codici CER diversi dalla famiglia 17 e quindi il regime previsto per questi ultimi è, per effetto delle richiamate norme, esteso a tutta l'attività.

Ciò detto non è comunque corretto identificare come soggetti beneficiari dalla esenzione nella tenuta del registro di carico e scarico, solo le imprese che effettuano attività di costruzione e demolizione come attività principale.

Oltretutto dalla verifica dei codici ATECO 2007, relativi al settore delle costruzioni, 40000, 41100 e 41200 si evince in modo chiaro che la produzione di rifiuti con il codice 17 è attribuibile a tutti i soggetti imprenditoriali a prescindere dalla circostanza che sia espressamente indicata l'attività di demolizione nell'iscrizione alla CCIAA.

E' quindi evidente che le indicazioni date da ISPRA non sono condivisibili non solo con riferimento ai codici 17, ma anche e per gli altri rifiuti prodotti a seguito di attività complementari o meglio funzionali all'esercizio dell'attività di costruzione.

Pertanto il regime di esclusione dal registro di carico e scarico e degli altri adempimenti amministrativi è relativo all'attività di costruzione nel suo complesso.

È altresì opportuno ricordare che nel 2010 il SISTRI - Ministero dell'Ambiente, sulla questione dell'obbligo o meno di iscrizione per le imprese edili per la produzione e smaltimento dei propri rifiuti speciali di tipologia diversa da quella strettamente edile, ma comunque prodotti nell'esercizio dell'attività di costruzione, si era espresso nel senso che non sussisteva alcun obbligo di iscrizione per le imprese edili in genere, indipendentemente dall'attività esercitata.

Infine si segnala che dalla mancata tenuta del registro di carico/scarico, a seguito del ricordato complesso normativo, deriva l'impossibilità di fare riferimento, ai fini della compilazione del MUD, a delle registrazioni che non sono state effettuate in quanto è assente l'elemento base e cioè il registro di carico/scarico nel quale le stesse registrazioni dovevano essere effettuate.

In attesa di un riscontro e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si inviano distinti saluti.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Antonio Gennari